SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 162

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 1º settembre 1998.

Attribuzione ai comuni per l'anno 1998 di un contributo di lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose.

98A8207

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 settembre 1998.

Revoca della somma di L. 415.400.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1925/FPC del 30 maggio 1990 concernente misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Marche. (Ordinanza n. 2841).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1925/FPC del 30 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 1990, con la quale è stata disposta l'erogazione alla regione Marche dell'onere complessivo di L. 64.000.000.000 per l'attuazione delle opere dirette ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti;

Vista la nota n. 516/GAB del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un importo disponibile di L. 415.400.000 a valere sulla predetta somma di L. 64.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7592 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 415.400.000 erogata alla regione Marche con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1925/FPC del 30 maggio 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A8246

ORDINANZA 14 settembre 1998.

Revoca della somma di L. 19.336.016 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1176/FPC del 21 settembre 1987 concernente disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza finalizzati alla bonifica delle discariche di sostanze tossiche e nocive nei comuni di Valenza Po e di Marano Ticino. (Ordinanza n. 2842).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1176/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 1987, con la quale è stato assegnato alla regione Piemonte un contributo straordinario complessivo di L. 2.000.000.000 per l'esecutività delle attività urgenti ed indifferibili occorrenti per la bonifica della ex discarica comunale di Valenza Po - Regione Terraggio in provincia di Alessandria e delle aree dove sono stati stoccati reflui industriali dala Ditta Gidom;

Vista la nota n. 11883/S1/25 del 22 maggio 1998, con la quale la regione Piemonte dichiara un importo disponibile di L. 19.336.016 a valere sulla predetta assegnazione di L. 2.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 19.336.016 assegnata alla regione Piemonte con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1176/FPC del 21 settembre 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A8247

ORDINANZA 14 settembre 1998.

Revoca della somma di L. 54.832.519 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1177/FPC del 21 settembre 1987 concernente disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza finalizzati alla bonifica della ex discarica di sostanze tossiche e nocive sita nel comune di Sezzadio località Zienda. (Ordinanza n. 2843).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1177/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 1987, con la quale è stato assegnato alla regione Piemonte un contributo straordinario complessivo di L. 1.000.000.000 per l'esecuzione delle attività urgenti ed indifferibili occorrenti per la bonifica delle aree interessate dalla ex discarica di sostanze tossiche e nocive ubicata in località Zienda del comune di Sezzadio, nonché per la messa in sicurezza dei materiali recuperati;

Vista la nota n. 11883/S1/25 del 22 maggio 1998, con la quale la regione Piemonte dichiara un importo disponibile di L. 54.832.519 a valere sulla predetta assegnazione di L. 1.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 54.832.519 assegnata alla regione Piemonte con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1177/FPC del 21 settembre 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A8248

ORDINANZA 14 settembre 1998.

Revoca della somma di L. 482.386 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1173/FPC del 21 settembre 1987 concernente misure straordinarie ed urgenti per la realizzazione degli interventi di emergenza finalizzati alla bonifica dell'area inquinata da tetracloroetilene dello stabilimento ex «Baratta» di Alessandria. (Ordinanza n. 2844).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1173/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 25 settembre 1987, con la quale è stato assegnato alla regione Piemonte un contributo straordinario di L. 2.000.000.000 per l'esecuzione delle attività urgenti ed indifferibili occorrenti per la bonifica delle aree dell'ex stabilimento Baratta di Alessandria e di tutte le altre contigue che deovessero risultare conta-

minate da tretracloroetilene, nonché di quelle necessarie per la messa in sicurezza dei materiali e per la protezione delle falde;

Vista la nota n. 11883/S1/25 del 22 maggio 1998, con la quale la regione Piemonte dichiara un importo disponibile di L. 482.386 a valere sulla predetta assegnazione di L. 2.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 482.386 assegnata alla regione Piemonte con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1173/FPC del 21 settembre 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A8249

ORDINANZA 14 settembre 1998.

Revoca della somma di L. 45.000.000 a valere sulla assegnazione a favore della regione Marche, di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 198 di repertorio dell'11 marzo 1994 concernente ripartizione dei fondi stanziati dall'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505. (Ordinanza n. 2845).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 198 di repertorio dell'11 marzo 1994, con il quale è stata ripartita la disponibilità di L. 85.000.000.000 di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato da eventi sismici;

Vista la nota n. 516/GAB del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un importo disponibile di L. 45.000.000 a valere sull'assegnazione di L. 1.000.000.000 per gli interventi conseguenti al sisma del 19 settembre 1979 in Valnerina di cui al decreto n. 198/1994;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7586 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 45.000.000 a valere sull'assegnazione a favore della regione Marche di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 198 di repertorio dell'11 marzo 1994.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8250

ORDINANZA 14 settembre 1998.

Revoca della somma di L. 461.500.000 assegnata alla regione Marche, con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 75 di repertorio del 3 febbraio 1994. (Ordinanza n. 2846).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 75 di repertorio del 3 febbraio 1994, con il quale è stata assegnata alla regione Marche la somma di L. 13.600.000.000 per l'effettuazione degli interventi urgenti a seguito dei violenti nubifragi dei mesi di ottobre-novembre 1991 e fino al 15 luglio 1992;

Vista la nota n. 516/GAB del 29 maggio 1998, con la quale la regione Marche dichiara un importo disponibile di L. 461.500.000 a valere sulla predetta assegnazione di L. 13.600.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7596 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 461.500.000 assegnata alla regione Marche con il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 75 di repertorio del 3 febbraio 1994.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8251

ORDINANZA 17 settembre 1998.

Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti l'evento sismico che il giorno 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza. (Ordinanza n. 2847).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito con modificazioni della legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpito dall'evento sismico del giorno 9 settembre 1998;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità, all'avvio del ritorno alle normali condizioni di vita;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria sono nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi volti a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, a ripristinare lo stato dei luoghi ed avviare il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni

eliminando situazioni di pericolo esistenti, nei sottoindicati comuni colpiti dall'evento sismico del 9 settembre 1998:

Provincia Potenza:

Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Cersosimo, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello.

Provincia Cosenza:

Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Tortora.

2. Restano escluse dalle competenze dei commissari quelle dei prefetti di cui al successivo art. 7.

3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, i commissari delegati si avvalgono degli uffici competenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

4. Ciascun commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare un vice-commissario.

Art. 2.

1. I commissari delegati, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico di cui al successivo comma 3, predispongono — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — un piano di primi interventi urgenti, comprensivo anche degli interventi di demolizione, puntellamento, e transennamento delle infrastrutture e degli edifici privati e pubblici e di fruizione pubblica danneggiati dal sisma, nonché quelli per i dissesti idrogeologici causati o aggravati dal sisma. Nel piano sono ricompresi anche interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati con fondi comunitari o con le disponibilità delle amministrazioni pubbliche. Il piano può essere attuato anche per stralci da predisporre tra 15 e 20 giorni dalla data della presente ordinanza relativi agli interventi di somma urgenza. Nel piano vengono, altresì, individuati i soggetti attuatori degli interventi.

2. Per gli eventuali interventi urgenti sui beni demaniali e sui beni del patrimonio storico e artistico danneggiati dal sisma finanziati a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali si applicano le procedure e le deroghe di cui ai successivi articoli 4 e 5.

3. Per la valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero con miglioramento sismico degli edifici pubblici e delle infrastrutture, i commissari delegati si avvalgono di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal direttore del servizio sismico nazionale o da un suo delegato, e composto da otto tecnici designati, uno per ciascuno. dai Gruppi nazionali per la difesa dai terremoti (G.N.D.T.) e per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I) del Consiglio nazionale delle ricerche, dalle regioni Basilicata e Calabria, dalle sopraintendenze di Potenza e Cosenza per i beni ambientali e architettonici e dai provveditorati alle opere pubbliche per la Basilicata e Calabria

4. Il Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del C.N.R., d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, provvede all'accertamento e alla rilevazione delle situazioni di instabilità dei versanti prodotte o aggravate dal sisma e individua gli interventi necessari per la riduzione del rischio da realizzare anche per stralci in via di somma urgenza nonché le indagini necessarie per poter predisporre i progetti di intervento definitivo.

Gli interventi come sopra individuati vengono inseriti nel piano di cui al comma 1, con criteri di priorità per quelli che rivestono carattere di somma urgenza.

5. Per le attività di cui al presente articolo è assegnato al G.N.D.T. e al G.N.D.C.I. un contributo straordinario di 100 milioni ciascuno.

6. Il piano di cui al comma 1 e i relativi stralci devono preliminarmente all'attuazione, essere sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. Il piano può essere successivamente rimodulato e integrato con la stessa procedura.

Art. 3.

1. Per le attività di verifica sulla agibilità degli edifici pubblici e privati e il rilevamento analitico dei danni da completare entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Servizio sismico nazionale e con il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, costituisce gruppi di rilevamento con tecnici delle amministrazioni pubbliche e tecnici anche informatici, già utilizzati nei progetti socialmente utili promossi dallo stesso Dipartimento e approvati dal Ministero del lavoro e della presidenza sociale il 31 luglio 1995, il 30 ottobre 1996 e l'8 aprile 1997.

2. Al personale delle amministrazioni pubbliche è corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza il trattamento di missione spettante ed è autorizzato anche l'utilizzo del mezzo proprio, mentre ai tecnici già utilizzati nei progetti socialmente utili è riconosciuto un compenso complessivo pari al netto a lire tre milioni oltre un rimborso spese forfettario di lire un milione. Al personale dei servizi tecnici nazionali già direttamente impegnato nelle attività di cui al presente articolo è corrisposto il rimborso delle spese di missione e dello straordinario effettuato, con onere a carico del Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

1. Per le esigenze straordinarie e urgenti relative all'attuazione del piano di cui all'art. 2, la redazione dei progetti, le consulenze, i servizi di ingegneria ed informatici relativi agli interventi da realizzare a cura dei soggetti pubblici individuati possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli associati o

raggruppati temporaneamente, ovvero a società di progettazione o società di ingegneria di loro fiducia aventi documentata esperienza nel settore e mezzi tecnici idonei in relazione all'urgenza e alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, I.V.A. esclusa.

2. I commissari delegati, o le amministrazioni pubbliche che operano come soggetti attuatori, approvano i progetti previa conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Il comitato tecnico scientifico di cui al precedente art. 2, comma 3, esprime parere sui progetti nell'ambito della conferenza di servizi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I commissari delegati o il soggetto attuatore possono comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dei commissari delegati o del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro 7 giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. All'affidamento dei lavori provvedono i commissari delegati o l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore attraverso la procedura della trattativa privata mediante gara informale, invitando un numero di ditte, non inferiore a quindici, aventi i requisiti di legge, e capacità tecnica ed operativa tale da assicurare, anche attraverso lavoro notturno e festivo, tempi rapidi per la realizzazione delle opere. Per lavori di importo fino a lire 300 milioni il numero delle ditte da invitare alla trattativa privata può essere ridotto a 5. In caso di somma urgenza o di scioglimento dei contratti d'appalto per inadempienze dell'impresa appaltatrice, il commissario delegato è autorizzato ad affidare i lavori anche a trattativa privata con singola impresa.

5. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano. Gli interventi sono realizzati entro i successivi dodici mesi.

Art. 5.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10, ultimo comma, 27 e 28 (termini e procedure), 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58 e successive modificazioni;

legge il febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 6.

1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, è assegnato un contributo mensile fino a lire 600.000 per il periodo necessario e comunque non oltre il 30 settembre 1999, applicandosi i criteri di cui all'allegato *A* che è parte integrante della presente ordinanza.

2. All'assegnazione del contributo di cui al comma 1 provvedono i commissari delegati che trasferiscono le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

4. Per l'attuazione del presente articolo è assegnata ai commissari delegati della Basilicata e della Calabria la somma rispettivamente di 2 e 0,5 miliardi.

Art. 7.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonché per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati, e per i compensi e rimborsi spesa da corrispondere ai tecnici già utilizzati nei progetti dei lavori socialmente utili, che operano per le finalità di cui all'art. 3, è assegnata ai prefetti di Potenza e Cosenza la somma rispettivamente di lire 3 e 0,5 miliardi.

Art. 8.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito con modificazioni, della legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1997, n. 422.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata la somma di lire 800 milioni a carico delle disponibilità di cui all'art. 12, comprensiva anche delle spese di missione del personale, dei costi operativi e per il ripristino di mezzi e materiali, che sarà versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 9.

1. I commissari delegati con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.

Art. 11.

1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 le parole «10 unità» sono sostituite con le parole «13 unità»; e dopo le parole «Ministero dell'interno», sono inserite le parole «e di enti o amministrazioni statali».

Art. 12.

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3, 6, 7 e 8 per complessive lire 30 miliardi si provvede con le disponibilità poste a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo per la protezione civile» cap. 7615 del Centro di responsabilità 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente ordinanza, sono trasferiti ad apposite contabilità speciali intestate ai commissari delegati per la regione Basilicata e Calabria rispettivamente lire 20 miliardi e lire 3 miliardi. In tali importi sono ricomprese anche le spese di progettazione entro il limite massimo del 20 per cento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO *A*

CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI

Art. 1.

1. Ai nuclei familiari che alla data del 9 settembre 1998 abitavano in modo stabile e continuativo in alloggi dai quali sono stati evacuati con ordinanza sindacale perché distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili a seguito dell'evento sismico verificatosi il 9 settembre 1998, in base alle risultanze dei rilievi di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2847/98, è assegnato un contributo mensile per non più di 12 mesi nella misura di lire 250.000 persona/mese fino ad un massimo di lire 600.000 per nucleo familiare/mese.

2. Il contributo spetta a ciascun nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile che abbia trovato una autonoma sistemazione abitativa anche a titolo non oneroso.

Art. 2.

1. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato devono essere presentate al comune competente per territorio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente allegato *A* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per i nuclei familiari evacuati a seguito di ordinanza sindacale di inagibilità emanata successivamente alla pubblicazione del presente allegato *A*, il termine di dieci giorni per la presentazione della domanda di contributo decorre dal giorno successivo alla data di notifica dell'ordinanza sindacale di inagibilità.

3. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede all'erogazione dello stesso entro sette giorni dall'avvenuta attribuzione dei fondi.

Art. 3.

1. Il comune trasmette al commissario delegato, entro tre giorni dalla data di scadenza prevista dall'art. 2, l'elenco dei beneficiari e l'entità dei contributi da erogare mensilmente.

2. Il commissario delegato procede all'attribuzione dei fondi necessari ai comuni nei limiti delle risorse all'uopo destinate.

Art. 4.

1. L'acquisizione del contributo costituisce esplicita rinuncia al ricorso ad alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti.

DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 6, COMMA 1, DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2847 DEL 17 SETTEMBRE 1998.

Al sig. sindaco del comune di
....

Il sottoscritto ...., nato a ...., il ...., residente in comune di ...., località ...., via ...., n. ...., codice fiscale ...., avendo avuto l'alloggio, di via ...., n. ...., di codesto comune, ove dimorava abitualmente e stabilmente, distrutto o dichiarato inagibile con ordinanza sindacale a seguito dell'evento sismico verificatosi il giorno 9 settembre 1998.

Chiede

di beneficiare del contributo mensile previsto dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2847 del 17 settembre 1998 per provvedere all'autonoma sistemazione del nucleo familiare.

A tal fine dichiara:

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, sostituito dal comma 3 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127:

1) che alla data del 9 settembre 1998 dimorava in modo abituale e stabile nell'alloggio sito in comune di .... , località ...., via ...., n. ....;

2) che tale alloggio è stato distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. .... del .... ;

3) che il proprio nucleo familiare convivente nell'alloggio suddetto è così composto:

....
....
....
....
....
.... ;

4) che ha provveduto o intende provvedere all'autonoma sistemazione del predetto nucleo familiare mediante:

affitto in altro alloggio situato in comune di......................... , via ....n. ....;

oppure

altra sistemazione alloggiativa (indicare quale) .... in comune di .... , via ...., n. ....;

5) che la suddetta autonoma sistemazione è avvenuta o avverrà a decorrere dal giorno ...., per un periodo di mesi ....

Il sottoscritto dichiara inoltre di rinunciare espressamente alla richiesta e/o utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti in conseguenza dell'assegnazione del contributo richiesto con la presente istanza.

................, il ....

Firma

....

98A8303

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 24 aprile 1998, n. **327.**

Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: «Disciplina della riproduzione animale», adottato con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visti gli allegati a detto decreto ministeriale ed in particolare l'allegato 7, paragrafo 5 - suini, lettera *g),* punto I, relativo ai requisiti sanitari necessari per l'ammissione dei verri nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma;

Considerato che le prescrizioni contenute in detto allegato, paragrafo 5 - suini, lettera *g),* punto I, erano basate sull'allora progettando Piano nazionale volontario di controllo della malattia di Aujeszky, poi emanato con decreto ministeriale 1° agosto 1994 che conteneva, tra l'altro, il divieto di impiego di vaccini allestiti da virus intero (GI positivi);

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1997 con il quale il Ministro della sanità ha approvato il piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky che, sulla base del parere del Consiglio superiore della sanità, in data 28 settembre 1996, comporta, tra l'altro, l'obbligatorietà del piano stesso e la possibilità di utilizzare vaccini vivi deleti;

Vista, quindi, la necessità di modificare le prescrizioni del menzionato allegato, secondo quanto segnalato dal Ministero della sanità, con note numeri 600.8/24461/20N/2965 del 30 ottobre 1996 e 600.8/24461/20N/3214 del 21 novembre 1996, con riferimento sia alla durata della deroga, che alle condizioni cui subordinare tale deroga stessa;

Ritenuta l'urgenza e l'opportunità di apportare al testo dell'allegato citato le modifiche necessarie ad adeguare i requisiti sanitari richiesti in materia di malattia di Aujeszky, ai mutati orientamenti in campo scientifico-sanitario, consentendo così la naturale prosecuzione dell'attività dei centri nazionali, riconosciuti, di raccolta dello sperma dei verri;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che nella riunione del 17 luglio 1997 si è favorevolmente espressa;

Udito il parere della sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 27 agosto 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 23497 del 30 settembre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il testo dell'allegato 7 del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, al paragrafo 5 - suini, lettera *g),* punto I, è sostituito dal seguente testo:

«I. Nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali, nel caso di suini vaccinati con vaccino privato della glicoproteina E, test Elisa per gli antigeni GE per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. In deroga, fino al 31 dicembre 2000, si può ritenere requisito valido un esito positivo alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali a condizione che:

sulla base del sopralluogo ufficiale del servizio veterinario della azienda sanitaria locale, competente per territorio, sia possibile escludere la presenza di sintomi clinici della malattia di Aujeszky;

i verri risultati positivi alla glicoproteina E siano sottoposti con esito negativo agli esami virologici su tamponi nasali prelevati dallo stesso servizio veterinario».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 aprile 1998

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro della sanità
BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 173

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).* — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

— Il testo dell'art. 17 della sopra citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 1:

— Il testo del par. 5, lettera *g),* punto I, dell'allegato 7 al D.M. n. 172/1994, come risulta modificato dal presente decreto, è il seguente:

«5. Suini.

Tutti i verri ammessi in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, devono:

a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni in installazioni rispondenti ai requisiti di cui alla successiva lettera *f)* e riconosciute dalle autorità dello Stato membro ed in cui si trovano solamente verri che sono almeno dello stesso stato sanitario;

b) essere stati scelti, prima dell'isolamento di cui sopra, da aziende:

ufficialmente indenni da peste suina classica, come definite nel decreto del Ministro della sanità del 18 ottobre 1991, n. 427;

indenni da brucellosi;

nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica sia stato presente nei dodici mesi precedenti;

nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica o virologica della malattia di Aujezky sia stata osservata nei dodici mesi precedenti;

che non formino oggetto di divieti, conformemente alle esigenze della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la peste suina africana, l'esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen e l'afta epizootica.

Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in allevamenti di stato sanitario inferiore;

c) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera *a)* e durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, agli accertamenti diagnostici per:

I. brucellosi;

II. peste suina classica.

Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinché i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti;

d) essere stati sottoposti, durante gli ultimi quindici giorni del periodo di isolamento, agli accertamenti diagnostici, con esito negativo, per:

I. brucellosi;

II. peste suina classica;

III. afta epizootica;

IV. malattia di Aujeszky.

Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di peste suina e afta epizootica, se qualcuna delle prove di cui sopra risulti positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso di isolamento in gruppo, l'autorità competente prende le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta secondo le procedure previste dal presente regolamento.

Gli animali possono essere ammessi al centro di raccolta solo dopo esplicito permesso del veterinario responsabile del centro. Tutti i movimenti in entrata ed in uscita devono essere registrati;

e) aver subito un trattamento contro la leptospirosi con due iniezioni di steptomicina (25 mg/kg p.v.) ad un intervallo di quattordici giorni;

f) essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che, al giorno della consegna, risponda ai seguenti requisiti:

essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati casi da afta epizootica e di peste suina;

essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi;

essere indenni, almeno da trenta giorni, dalla malattia di Aujeszky, nonché da malattia vescicolare dei suini, morbo di Teschen, peste suina africana, peste suina classica;

g) essere sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:

I. nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali, nel caso di suini vaccinati con vaccino privato della glicoproteina E, test Elisa per gli antigeni GE per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. In deroga, fino al 31 dicembre 2000, si può ritenere reguisito valido un esito positivo alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali a condizione che:

sulla base del sopralluogo ufficiale del servizio veterinario della azienda sanitaria locale, competente per territorio, sia possibile escludere la presenza di sintomi clinici della malattia di Aujeszky;

i verri risultati positivi alla glicoproteina E siano sottoposti con esito negativo agli esami virologici su tamponi nasali prelevati dallo stesso servizio veterinario;

II. prova di fissazione del complemento secondo la procedura dell'allegato *C* della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi;

III. test Elisa o prova sieroneutralizzazione per la ricerca della peste suina classica.

Tutti i verri presenti da più di dodici mesi nel centro di raccolta devono essere sottoposti alle prove di cui a punti I. e II. al più tardi diciotto mesi dopo la loro ammissione.

Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di peste suina e afta epizootica, se qualcuna delle prove di cui sopra risulti positiva, l'animale deve essere isolato ed il suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non può essere commercializzato.

Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva è immagazzinato separatamente e non può essere commercializzato sinché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro».

98G0379

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 1998.

Criteri per l'individuazione dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, I.R.A.P. ed I.V.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed, in particolare, l'art. 7 del citato decreto legislativo, riguardante le modalità di presentazione delle dichiarazioni;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, n. I/2/122092/98, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, concernente la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, I.R.A.P. ed I.V.A., ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera *e),* in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni a mezzo dei quali i soggetti indicati nel citato art. 3, comma 3, trasmettono le dichiarazioni stesse;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse, le società di servizi in cui le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 78, commi 1, lettere *a*) e *b),* e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, partecipano in misura non inferiore ai due terzi nonché le società cooperative e le società consortili cooperative i cui aderenti siano, nella menzionata misura, soci delle predette associazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A8275

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 settembre 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 luglio 1985 concernente modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, modificata dal decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ed in particolare l'art. 80-*ter;*

Visto il proprio decreto 19 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1985, recante le modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi dell'art. 3 della legge 21 giugno 1985, n. 297;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1997, n. 503, recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari;

Considerato che si rende necessario modificare la disciplina contenuta nel citato decreto 19 luglio 1985 in relazione alle disposizioni del suddetto decreto 19 novembre 1997, n. 503;

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo unico del decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1985 richiamato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni deve avvenire per incenerimento.

2. Gli impianti di incenerimento devono essere attrezzati e gestiti conformemente alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1997, n. 503».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1998

Il Ministro: BINDI

98A8252

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alle nomine dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Nuovo centro del corpo» a r.l., con sede in Africo, costituita per rogito notaio E. Labbadia in data 20 febbraio 1992, repertorio n. 37679, registro società n. 2535, tribunale di Locri;

società cooperativa «Agave» a r.l., con sede in Palmi, costituita per rogito notaio D. Pulejo in data 2 aprile 1985, repertorio n. 3574, registro società n. 1336, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Cartomat 2000» a r.l., con sede in Taurianova, costituita per rogito notaio A. Silipigni in data 19 settembre 1988, repertorio n. 1703, registro società n. 2314, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Professional Corporation» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F. Greco in data 19 dicembre 1988, repertorio n. 4895, registro società n. 128/89, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Idea ambiente» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio D. Cortese in data 29 ottobre 1992, repertorio n. 5083, registro società n. 15/93, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Città futura» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio O. Carillio in data 5 dicembre 1994, repertorio n. 22417, registro società n. 112/95, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 2 settembre 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A8254

DECRETO 7 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Tema sistemi», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 9 giugno 1994, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Tema sistemi», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'Ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Tema sistemi», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Lenka Nemcova in data 17 ottobre 1986, repertorio n. 19086, registro società n. 9912/86, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Verdiglione, nato a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1965 e residente in S. Lucia di Mentana (Roma), via Piemonte n. 5, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8253

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 settembre 1998.

Regolamento di attuazione dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 36 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernenti la disciplina della gestione accentrata e la dematerializzazione di strumenti finanziari. (Deliberazione n. 11600).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, gli articoli 81, comma 1 e 214, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n 213;

Visto, in particolare, l'art. 36 del predetto decreto legislativo n. 213 del 1998;

Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 14 settembre 1998;

Delibera:

È adottato il regolamento di attuazione dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 36 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernenti la disciplina della gestione accentrata e la dematerializzazione di strumenti finanziari. Il regolamento consta di trentasette articoli.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Milano, 15 settembre 1998

p. *Il presidente:* ONADO

ANNESSO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 81 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, n. 58, E DELL'ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 1998, n. 213.

TITOLO I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 36 del decreto legislativo del 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «società di gestione»: le società di gestione accentrata previste dall' art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «sistema»: il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, parte III, titolo II;

c) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;

d) «intermediari»: i soggetti che possono essere intestatari di conti presso la società di gestione e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali.

TITOLO II
STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA

Capo I

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 3.

Strumenti finanziari ammessi al sistema

1. Sono ammessi al sistema i seguenti strumenti finanziari, purché liberamente trasferibili:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di Stato, nonché i relativi indici.

2. Gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lettera *a),* emessi da banche popolari, sono ammessi al sistema con gli effetti previsti dall'art. 18.

Art. 4.

Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di dematerializzazione

1. Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 3, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

2. Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 3, comma 1, lettere *a), b)* ed *e),* e comma 2, non aventi le caratteristiche previste dal comma 1, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'art. 3, comma 1, lettera *b,* l'importo dell'emissione sia superiore a 300 miliardi;

c) l'emittente sia incluso nell'elenco previsto dall'art. 58, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11520 del 1° luglio 1998.

3. L'emittente strumenti finanziari indicati nell'art. 3 con caratteristiche diverse da quelle previste dai commi 1 e 2 può immetterli nel sistema in regime di dematerializzazione.

4. Salvo il disposto del comma 3, il comma 2 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 2.

Capo II

SOGGETTI

Art. 5.

Soggetti ammessi al sistema

1. Sono ammessi al sistema i seguenti intermediari:

a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le imprese di investimento previste dall'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) le società di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente all'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'art. 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) le società o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria;

f) la Banca d'Italia;

g) gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano l'attività di gestione accentrata;

h) i gestori dei sistemi previsti dagli articoli 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente alle attività ivi indicate;

i) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'attività prevista dall'art. 1, comma 5, lettera *c)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

j) Poste italiane S.p.a.;

l) la Cassa depositi e prestiti.

2. Gli intermediari previsti alle lettere *a), b), e), f), i), j)* e *l)* del comma 1 possono aprire presso la società di gestione di strumenti finanziari anche conti di proprietà. I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi.

Art. 6.

Sospensione ed esclusione degli intermediari dal sistema

1. Per la tutela degli investitori la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può sospendere o escludere gli intermediari dal sistema con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla società di gestione per gli adempimenti di competenza e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.* La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario sospeso o escluso.

2. La società di gestione esclude dal sistema:

a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o dall'elenco allegato all'albo;

b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dall'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) le banche cancellate dall'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera prestazione di servizi;

d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;

e) gli intermediari cancellati dall'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. La società di gestione può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario escluso ai sensi del comma 2.

Capo III

CONTENUTO MINIMO ED ESSENZIALE DEI CONTRATTI

Art. 7.

Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con la società di gestione

1. I contratti che disciplinano i rapporti tra società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittente e intermediario, devono contenere:

a) l'esplicito riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e al presente regolamento;

b) la dichiarazione dell'emittente ovvero dell'intermediario di conoscere la normativa di cui alla lettera precedente e di accettare il regolamento dei servizi predisposto dalla società di gestione, nonché le eventuali circolari applicative o disposizioni di servizio;

c) il periodo di validità del contratto, nonché le modalità di rinnovo del contratto medesimo;

d) le modalità e i termini di recesso dal contratto.

Art. 8.

Convenzioni stipulate dalla società di gestione

1. La società di gestione può stipulare convenzioni con gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che svolgono funzioni analoghe al fine di disciplinare le modalità di amministrazione accentrata di strumenti finanziari. Le convenzioni possono fare riferimento ad accordi tipo generalmente riconosciuti dai suindicati organismi.

2. Per la gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero la società di gestione stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti per la disciplina dell'immissione e del ritiro dei suindicati strumenti finanziari, nonché per le modalità di esercizio dei relativi diritti.

3. Le convenzioni previste dai commi precedenti devono essere comunicate senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia; di esse è data notizia agli intermediari.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA GESTIONE ACCENTRATA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Immissione degli strumenti finanziari nel sistema

1. Sono immessi nel sistema gli strumenti finanziari:

a) interamente liberati;

b) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:

muniti della cedola in corso e delle successive cedole;

completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;

pervenuti alla società di gestione prima della data stabilita per il rimborso;

c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

d) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;

e) muniti, qualora nominativi, della girata alla società di gestione con la formula prevista dall'art. 10, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla società di gestione stessa.

2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nel sistema. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è man-

tenuta separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione e dell'intermediario, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera *a).*

Art. 10.

Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari alla società di gestione

1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alla società di gestione accentrata è effettuata con la seguente formula: «Alla società di gestione accentrata (ragione sociale) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

2. In caso di trasferimento alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».

3. Le disposizioni di cui all'art. 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalla società di gestione accentrata ai sensi dell'art. 88, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 11.

Comunicazioni della società di gestione agli emittenti

1. La società di gestione comunica agli emittenti, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi a essa girati; comunica altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi messi a disposizione per ritiri tramite intermediario o consegna alla stanza di compensazione.

2. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 12.

Legittimazione alle procedure di ammortamento

1. Ai sensi dell'art. 85, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la società di gestione è legittimata a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da essa custoditi ed a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

Art. 13.

Cautele e garanzie a favore degli investitori

1. Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività la società di gestione è tenuta a stipulare polizze con una o più compagnie assicurative. Allo stesso fine è istituito un fondo speciale di garanzia. Detto fondo, diverso dalla riserva legale, è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale.

2. Per i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali, la società di gestione provvede a:

a) richiedere agli emittenti l'emissione di certificati di grosso taglio recanti apposita dicitura che ne impedisca la circolazione al di fuori del proprio sistema e, in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento degli stessi, la loro sostituzione;

b) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione e per il puntuale pagamento delle relative competenze, di strumenti finanziari al portatore distrutti;

c) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative;

d) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie;

e) istituire sistemi di sicurezza logica dei dati e di continuità elaborativa.

3. Delle cautele e garanzie assunte ai sensi del comma precedente e delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di copertura la società di gestione informa annualmente la Consob e la Banca d'Italia.

Art. 14.

Richiesta di certificazione

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui agli articoli 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 31, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, i soggetti legittimati devono avanzare all'intermediario richiesta contenente:

a) il nominativo del richiedente;

b) la quantità degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione;

c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;

d) ove trattasi di diritto esercitabile in assemblea, la data e il tipo di detta assemblea;

e) l'eventuale termine di efficacia della certificazione;

f) il luogo e la data della richiesta;

g) la firma del richiedente.

2. Salvo quanto previsto dai commi successivi, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di certificazione è il titolare degli strumenti finanziari immessi nel sistema.

3. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, legittimato ad avanzare la richiesta avente ad oggetto l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'art. 146 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ad ottenere la relativa certificazione, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni responsabilità in ordine al rilascio della certificazione.

4. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta per l'esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, nonché ad ottenere la relativa certificazione, è la persona a tal fine designata dall'autorità giudiziaria. Nel caso di pignoramento soggetto legittimato è il debitore.

5. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione a richiedere e ad ottenere le certificazioni previste dagli articoli 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 31, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i soggetti legittimati, l'intermediario annoterà in ciascuno dei due certificati rilasciati l'esistenza dell'altro esemplare.

Art. 15.

Rilascio delle certificazioni

1. Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 14, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari.

2. Le certificazioni devono essere redatte in conformità al modello allegato al presente regolamento.

3. Nel caso di richiesta di certificazioni per l'esercizio dei diritti inerenti o conseguenti a deliberazioni assembleari, l'intermediario deve accertare che da almeno cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea esista una posizione in strumenti finanziari corrispondente a quella certificata.

4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta delle certificazioni, l'intermediario è tenuto a consegnarne una copia recante la dizione «duplicato» e ad informarne senza indugio l'emittente.

5. Gli intermediari sono tenuti a conservare, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4.

Art. 16.

Comunicazioni degli intermediari agli emittenti

1. Le comunicazioni agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58 e 31, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa in pagamento dei dividendi gli intermediari comunicano all'emittente i titolari dei conti in cui sono registrati gli strumenti finanziari nominativi e la relativa posizione. Gli intermediari comunicano altresì agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nel sistema a seguito dell'esercizio di facoltà di acquisto o di diritti di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere comunicati i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema se diversi dai richiedenti le certificazioni.

2. Per gli strumenti finanziari nominativi, gli intermediari comunicano agli emittenti l'estratto delle scritture effettuate nel registro dei vincoli previsto dall'art. 26 entro tre giorni lavorativi dall'iscrizione.

3. Nel caso di ritiro dal sistema di strumenti finanziari gravati da vincoli, gli intermediari comunicano le specifiche numeriche e i tagli dei certificati sui quali sono state effettuate le annotazioni ai sensi dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 17.

Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti

1. Ai sensi degli articoli 87 e 89 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 31, comma, 1, lettera *c),* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalle società di gestione, secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e 16.

2. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalla società di gestione gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nel sistema con l'intestazione alla società di gestione completata dall'indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dal sistema per ritiro o consegna alla stanza di compensazione, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla società di gestione.

4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dal sistema l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi.

5. Sulla base delle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 16 gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali sono state rilasciate le certificazioni previste dall'art. 14, di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.

6. Sempre nell'ambito del libro dei soci gli emittenti mantengono evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34 del decreto legisltivo 24 giugno 1998, n. 213, indicando, in particolare, il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni ed annotazioni previste dal presente articolo.

Art. 18.

Strumenti finanziari emessi da banche popolari

1. Nel caso di immissione nel sistema di strumenti finanziari emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti in quanto legittimati.

2. L'esibizione delle certificazioni di cui all'art. 14 è presupposto per l'acquisto della legittimazione all'iscrizione nel libro soci, ovvero all'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni di cui all'art. 16 sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

Capo II

TENUTA DEI CONTI E MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Art. 19.

Tenuta dei conti della società di gestione

1. La società di gestione apre un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nel sistema. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, la società di gestione apre per ciascun intermediario conti distinti di proprietà e di terzi. Nei suindicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito.

3. La società di gestione:

a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nel sistema, mantiene separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;

b) nel caso di operazioni sul capitale registra separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;

c) nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione, provvede, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche;

d) salvo disposizione contraria dell'autorità giudiziaria, trasferisce gli strumenti finanziari sequestrati in un apposito conto intestato alla medesima autorità.

Art. 20.

Strumenti finanziari di proprietà della società di gestione

1. La società di gestione accende uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di sua proprietà non affidati in amministrazione agli intermediari.

2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso la medesima società di gestione

e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di strumento finanziario, il registro contiene:

a) l'indicazione numerica ed il taglio degli strumenti finanziari e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;

b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.

Art. 21.

Tenuta dei conti degli intermediari

1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.

2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.

Art. 22.

Registrazione dei movimenti contabili

1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, la società di gestione comunica agli intermediari l'avvenuta registrazione nei conti.

2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, l'intermediario effettua la conseguente registrazione nei conti riportando almeno le seguenti informazioni:

a) data di regolamento;

b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari;

c) quantità o valore nominale degli strumenti finanziari;

d) segno dell'operazione.

Art. 23.

Quadratura dei conti presso la società di gestione

1. La società di gestione, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'art. 20 coincida con il saldo di ciascuna emissione. Effettuata tale verifica la società di gestione invia agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza.

Art. 24.

Quadratura dei conti presso gli intermediari

1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che il saldo del conto di terzi presso la società di gestione coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.

Art. 25.

Modalità delle comunicazioni

1. A partire dal 1° gennaio 2000 le comunicazioni previste dal presente capo devono avvenire esclusivamente attraverso reti telematiche.

Capo III

COSTITUZIONE DEI VINCOLI

Art. 26.

Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari

1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) data dell'iscrizione;

b) specie degli strumenti finanziari;

c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione;

e) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema;

f) quantità degli strumenti finanziari;

g) titolare degli strumenti finanziari;

h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

i) eventuale data di scadenza del vincolo.

Le stesse indicazioni sono trascritte in ordine progressivo annuo nel registro istituito ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dall'intermediario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.

2. La documentazione contabile rilasciata dall'intermediario reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.

3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 27.

Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, l'intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) data di accensione del conto;

b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;

d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;

e) titolare degli strumenti finanziari;

f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

g) eventuale data di scadenza del vincolo.

Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.

2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.

3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest'ultimo.

4. All'atto dell'accensione del conto previsto dal comma 1 l'intermediario trascrive nel registro indicato dall'art. 26 gli elementi identificativi del conto, la data di accensione e il valore del vincolo.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Art. 28.

Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati

1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l'emittente la società di gestione:

a) annulla gli strumenti finanziari;

b) registra sui conti previsti dall'art. 19, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari accentrati, dandone comunicazione all'emittente e agli intermediari. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti;

c) spedisce gli strumenti finanziari all'emittente.

2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione alla società di gestione per la registrazione nei conti.

Art. 29.

Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati

1. Per l'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, l'intermediario, dalla data prevista dal comma 1 dell'art. 28:

a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni del cliente, al ripristino dei requisiti;

b) registra per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;

c) annulla gli strumenti finanziari, li spedisce all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alla società di gestione, ed evidenzia sul conto di cui alla precedente lettera *b)*, la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione alla società di gestione e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'art. 19, comma 1, per l'apertura del conto. La società di gestione registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.

Art. 30.

Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'art. 19, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.

Art. 31.

Cessazione dei presupposti della dematerializzazione

1. Al cessare delle condizioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2, e nell'ipotesi del comma 3 dello stesso art. 4, l'emittente può sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

2. La società di gestione comunica senza indugio agli intermediari intestatari di conti presso di essa l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Avvio della dematerializzazione obbligatoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la società di gestione procede agli adempimenti previsti dall'art. 28, comma 1, lettere *a)* e *b)* il 5 ottobre 1998. Per le emissioni in corso al 5 ottobre 1998, si procede non appena conclusa l'emissione.

2. L'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 4, comma 2, in circolazione non gestiti dal sistema è effettuata a partire dal 1° gennaio 1999.

3. A partire dal 1° gennaio 1999 i diritti relativi a strumenti finanziari non accentrati sono esercitati esclusivamente previa consegna ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Art. 33.

Strumenti finanziari scaduti e cedole presentate all'incasso

1. Qualora dopo il 31 dicembre 1998 siano presentati all'incasso strumenti finanziari, scaduti, ovvero cedole relative a titoli principali scaduti il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono effettuati dall'emittente o da un intermediario a tal fine incaricato dallo stesso emittente.

2. Dopo la stessa data del comma 1 il pagamento di cedole scadute relative a strumenti finanziari non scaduti presentate separatamente dal titolo principale è subordinato al rilascio di una dichiarazione del detentore attestante, sotto la propria responsabilità, la mancata detenzione del titolo principale.

Art. 34.

Attività della Monte Titoli S.p.a.

1. Nel periodo previsto dall'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni del presente regolamento si applicano alla Monte Titoli S.p.a., ai sensi dell'art. 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'art. 80, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano gli articoli 46 e 47 del regolamento approvato con delibera Consob n. 10436 del 7 gennaio 1997.

Art. 35.

Gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia

1. Le disposizioni dell'art. 5 e dell'art. 7 relativamente ai rapporti con gli intermediari, nonché quelle degli articoli 19, 20, comma 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

2. La quadratura prevista dall'art. 23 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998 viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.

Art. 36.

Disposizione transitoria

1. Fino al 31 dicembre 1999 la verifica prevista dall'art. 24 è effettuata entro tre giorni dalla data di registrazione.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA ....
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

1 L'intermediario

2 data ....

3 n. prog. annuo | 4 codice cliente | 5 ______________________

6 a richiesta di ________________
________________ | luogo e data di nascita

7 La presente certificazione, con efficacia ____________ attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8 [ ]

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

9 [ ]

Delega per l'intervento in assemblea
Il signor è delegato a
rappresentar per l'esercizio del diritto di voto
data .... firma ....

L'intermediario

---

1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data di rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;
4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ... ",
   "vincolo di pegno a favore di ... ",
   " vincolo del diritto di voto a favore del riportato ... ";
9. diritto di cui all'art.85, del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98

98A8255

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 27 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia relativamente all'art. 36 - terzo comma;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale reso nell'adunanza del 18 giugno 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 36, terzo comma, relativo al numero degli studenti da ammettere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è sostituito dal seguente:

«Il numero degli iscritti sarà determinato di anno in anno sulla base delle risorse disponibili».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbliana italiana.

Brescia, 27 agosto 1998

Il rettore: PRETI

98A8269

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Arcobaleno» in Padova

Con decreto ministeriale 8 settembre 1998, l'associazione «Arcobaleno», con sede in Padova, è stata eretta in ente morale, con l'approvazione del relativo statuto.

98A8206

Modificazioni allo statuto dell'associazione «I cinque Pani» in Sesto Fiorentino

Con decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «I cinque Pani», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), deliberate nella seduta del 30 giugno 1998, verbalizzata con atto pubblico in pari data, col numero di repertorio 14640/4139, dal dott. Carlo Pasquetti, notaio in Prato.

98A8257

Erezione in ente morale della «Fondazione Sant'Alfonso Vescovo di Sant'Agata de' Goti», in Sant'Agata de' Goti

Con decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, la «Fondazione Sant'Alfonso, Vescovo di Sant'Agata de' Goti», con sede in Sant'Agata de' Goti (Benevento), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

98A8258

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Paolo Apostolo, in Barletta

Con decreto ministeriale 28 agosto 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia di S. Paolo Apostolo, con sede in Barletta (Bari).

98A8259

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle suore della Misericordia di Alma, in Roma.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura della Congregazione delle suore della Misericordia di Alma, con sede in Roma.

98A8260

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore di carità dell'Assunzione, in Milano

Con decreto ministeriale 28 agosto 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore di carità dell'Assunzione, con sede in Milano.

98A8261

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Regina degli Apostoli per le vocazioni (suore Apostoline), in Castelgandolfo.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto Regina degli Apostoli per le vocazioni (suore Apostoline), con sede in Castelgandolfo (Roma).

98A8262

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli denominata «Terz'Ordine carmelitano internazionale», in Roma.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli denominata «Terz'Ordine carmelitano internazionale», con sede in Roma.

98A8263

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di «Gesù Cristo Salvatore», in Praia a Mare

Con decreto ministeriale 28 agosto 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di «Gesù Cristo Salvatore», con sede in Praia a Mare, località Foresta (Cosenza).

98A8264

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica «Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo», in Palestrina.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione pubblica «Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo», con sede in Palestrina (Roma).

98A8265

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assoggettamento della Gestiservice Fiduciaria Sim S.p.a. in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale n. 468539 del 7 settembre 1998 la Gestiservice Fiduciaria Sim S.p.a. con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 56, comma 1, lett. *a)* del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

98A8256

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 settembre 1998

Dollaro USA	1673,77
ECU	1942,41
Marco tedesco	988,35
Franco francese	294,74
Lira sterlina	2813,27
Fiorino olandese	876,41
Franco belga	47,908
Peseta spagnola	11,637
Corona danese	259,19
Lira irlandese	2472,33
Dracma greca	5,756
Escudo portoghese	9,641
Dollaro canadese	1089,62
Yen giapponese	12,682
Franco svizzero	1202,42
Scellino austriaco	140,46
Corona norvegese	222,15
Corona svedese	213,86
Marco finlandese	324,58
Dollaro australiano	988,36

98A8337

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1998

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997		337.594.911.805		
Gestione di bilancio	Entrate finali	231.453.489.205.180		— 71.053.351.841.291
	Spese finali		302.506.841.046.471	
	Rimborso di prestiti		154.274.493.136.800	
	Accensione di prestiti	222.793.960.863.195		
	TOTALE ...	454.247.450.068.375	456.781.334.183.271	— 2.533.884.114.896
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.175.564.445.849.560	2.460.938.411.690.410	— 285.373.965.840.846
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.447.843.871.529.360	1.159.823.084.842.790	288.020.786.686.570
	TOTALE ...	3.623.408.317.378.920	3.620.761.496.533.200	2.646.820.845.724
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO ...	4.077.993.362.359.100	4.077.542.830.716.470	
Fondo di cassa al 30 giugno 1998			450.531.642.633	
	TOTALE A PAREGGIO ...	4.077.993.362.359.100	4.077.993.362.359.100	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1997	Al 30 giugno 1998	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	337.594.911.805	430.531.642.633	112.936.730.828
Crediti di tesoreria	939.458.269.465.683	651.437.482.779.113	— 288.020.786.686.570
TOTALE ...	939.795.864.377.488	651.888.014.421.746	— 287.907.849.955.742
Debiti di tesoreria	1.232.916.924.993.276	947.542.959.152.431	285.373.965.840.839
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 293.121.060.615.788	— 295.654.944.730.685	2.533.884.114.897

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.392.726.

Il dirigente: FAGIANI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1º GENNAIO AL 30 GIUGNO 1998

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**201.463.000.000.000 ***				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**27.048.750.809.510 ***				
ENTRATE CORRENTI .	**228.511.750.809.510 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**278.602.377.897.073**	Risparmio pubblico	— 50.090.627.087.563 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**2.941.738.395.670 ***	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**23.904.463.149.398**		
ENTRATE FINALI . . .	**231.453.489.205.180**	**SPESE FINALI** . . .	**302.506.841.046.471**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 71.053.351.841.291
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**154.274.493.136.800**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**222.793.960.863.195**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**454.247.450.068.375**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**458.781.334.183.271**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 2.533.884.114.896

* Dati provvisori

98A8266

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa L.			11.682.630.402.631		
II — In deposito all'estero »			23.887.988.744.327	35.570.619.146.958	
CREDITI IN ORO (IME) L.				8.892.654.783.974	
CASSA »				15.088.251.320	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio L.			359.582.354.550		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente L.		1.295.237.452.011			
— a scadenza fissa »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		29.085.269.626.000	30.380.507.078.011		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	30.740.089.432.561	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU L.			15.182.633.141.935		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise L.		8.539.860.306			
— corrispondenti in conto corrente »		1.586.676.034.608			
— depositi vincolati »		1.492.747.700.000			
— diverse »		13.232.463.146.996	16.320.426.741.910	31.503.059.883.845	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L.				6.289.978.402.773	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			37.383.315.462.353		
II — Conti speciali »			5.090.465.885.376	42.473.781.347.729	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 L.			—		
II — Altri »			5.433.167.356	5.433.167.356	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				39.218.624.769.617	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità L.		44.524.576.148.787			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie »		6.479.298.311.988			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		3.249.854.452.003	130.459.485.912.778		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie L.		56.616.893.852			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »		393.177.278.514	449.794.172.366		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	—				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	195.063.844.926	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	23.889.045.308				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	—	23.889.045.308			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.060.914.048.896				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	1.154.790.801.067	2.215.704.849.963	2.434.657.740.197	133.343.937.825.341	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				191.307.071.243	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni L.			86.050.724.842		
II — Altri oneri pluriennali »			15.714.496.830	101.765.221.672	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali L.			3.446.513.670.150		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »			688.899.618.102		
III — Mobili »			193.129.182.562		
IV — Impianti »			413.242.402.490		
V — Monete e collezioni »			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:					
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti L.		737.560.800.722			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti »		—	737.560.800.722		
meno: FONDI AMMORTAMENTO L.			1.708.241.448.351	3.773.458.318.713	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				29.804.208.899	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione »			—		
III — Altre »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori L.			54.031.353.461		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori »		4.184.900.861.801	7.078.757.696.470		
III — Altre L.			476.595.599.273	7.609.384.649.204	
RATEI L.				2.555.636.230.784	
RISCONTI »				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO »				4.134.981.642.984	
L.				346.949.604.354.973	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori L.			2.949.939.865.955.781		
II — Depositari di titoli e valori »			24.245.211.723.684		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			175.467.440.139		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) »			52.254.367.309.409		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) »			16.295.019.799.731		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			10.783.828.635.097		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			1.101.325.874.220	3.054.795.086.738.061	
TOTALE . . . L.				3.401.744.691.093.034	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il vice direttore generale: FINOCCHIARO

98A8267

30 giugno 1998

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		112.140.835.251.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		867.794.586.547	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		75.274.215.795.292	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		19.895.122.497	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	265.209.565.436		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	82.416.104	265.291.981.540	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		5.090.465.885.376	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	42.261.436.555		
II — Conti dell'estero in lire	»	120.720.310.107		
III — Altre	»	—	162.981.746.662	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		15.182.633.186.747	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		47.693.872.659.155	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		361.953.606.302	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		287.092.109.473	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		266.477.944.500	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	30.181.628.950.332		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	8.474.273.466.464		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	1.915.609.482.338		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.062.124.561.244		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.845.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	7.022.344.003.181		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.470.959.830		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.296.860.639		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	16.539.216.378	67.059.226.228.004	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	315.638.176.533		
II — Altre	»	359.285.621.978	674.923.798.511	
RATEI	L.		187.489.057	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		5.063.808.776.500	
RISERVA STRAORDINARIA	»		5.051.044.350.374	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		43.963.478.666	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		8.826.902.831.734	
	L.		346.949.604.354.973	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.949.939.865.955.781		
II — Titoli e valori presso terzi	»	24.245.211.723.684		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	175.467.440.139		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	52.254.367.309.409		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	16.295.019.799.731		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	10.783.828.635.097		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.101.325.874.220	3.054.795.086.738.061	
	TOTALE . . . L.		3.401.744.691.093.034	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Comunicato concernente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento CE n. 3072/95 (Raccolto 1998).

In conformità al disposto di cui all'art. 1, par. 4, il capoverso del regolamento (CEE) n. 2836/93 del 18 ottobre 1993 e tenuto conto dell'attività supplementare di controllo richiesta dalle autorità comunitarie che hanno per questo provveduto a prorogare i termini di pagamento dal 31 dicembre 1997 al 30 giugno 1998, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/92), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 1098/94 in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata.

Conseguentemente, per il 1998, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, di piante proteiche e di lino non tessile sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito.

Anche l'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, non risulta, in via previsionale, superata.

Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate nell'ambito del regime generale risultano pari a 844.291 ha; pertanto, la superficie massima garantita fissata per l'Italia in 487.800 ha, al netto della quota di messa a riposo (10%), risulta superata.

Tuttavia, le penalità previste in questo comparto saranno determinate secondo la vigente normativa comunitaria qualora, entro il 31 gennaio 1999, sarà constatato anche il superamento della Superficie massima garantita (S.M.G.) comunitaria.

La superficie di base nazionale attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.

98A8268

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: K05A - Sistemi di elaborazione delle informazione; disciplina: «fondamenti di informatica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

98A8270

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F07D (Gastroenterologia).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A8304

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189